

Udine, 30 luglio 2024

OGGETTO: FSAP – Adeguamento del Fondo di solidarietà per le attività professionali (cfr. Codici ATECO in calce) con estensione ai datori di lavoro da 1 a 3 dipendenti.

Circolare numero 014/2024

In breve

Nel corso del corrente mese di luglio è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Interministeriale di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà per le attività professionali (FSAP). Come è noto (cfr. nostra Circolare 017/2021) tale Fondo, istituito presso l'Inps, fornisce provvidenze simili a quelle della cassa integrazione.

Il FSAP interessa il settore delle attività professionali individuato in base ai codici ATECO di riferimento il cui elenco è riportato in calce alla presente.

A partire dalla retribuzione di luglio 2024 anche le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 1 e 3 (fino ad oggi soggette al Fis "Fondo di integrazione salariale") risulteranno destinatarie del Fondo e potranno utilizzarne le provvidenze.

Dalla medesima decorrenza la misura del contributo ordinario di finanziamento previsto per i datori di lavoro con oltre 3 dipendenti ha subito delle modifiche in aumento.

Approfondimento

Come è noto il D.Lgs. 148/2015 ha riformato la disciplina degli ammortizzatori sociali. In seguito, con diversi provvedimenti normativi, la disciplina è stata progressivamente estesa a tutti i settori economici ed alle aziende di piccole dimensioni che – tradizionalmente – risultavano prive di coperture.

L'attuale disciplina concede alle parti sociali la possibilità di costituire appositi Fondi di solidarietà bilaterali al fine di garantire ai dipendenti prestazioni simili a quelle previste dalla cassa integrazione.

Nel settore delle attività professionali, con Accordo del 03.10.2017 recepito in legge con il Decreto Interministeriale n.104125 del 27.12.2019 e – più recentemente – con Accordo 27.12.2022 recepito in legge con il Decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 maggio 2024, le parti sociali hanno completato l'istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali (FSAP).

FSAP - Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali

Prestazioni

Il Fondo garantisce ai lavoratori la prestazione dell'assegno ordinario per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. La durata massima per le causali ordinarie (originariamente pari a 52 settimane) è stata ridotta a 26 settimane nel biennio mobile.

Campo di applicazione ed aventi diritto alle prestazioni

L'individuazione delle attività professionali interessate all'applicazione del FSAP avviene sulla base dei codici ATECO il cui elenco è riportato in calce alla presente. Le prestazioni riguardano tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, purché abbiano una anzianità aziendale di almeno 30 giorni. I dirigenti sono esclusi.

Requisito dimensionale

A partire da luglio 2024 il Fondo è destinato anche ai datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti. In conseguenza di ciò da luglio i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo in parola e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) né al relativo obbligo contributivo.

Contribuzione dovuta all'Inps per il finanziamento del FSAP

Le aliquote del contributo ordinario sono aggiornate come segue e riguardano i datori di lavoro identificati presso l'Inps dal codice di autorizzazione "OS":

- a) 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti (per i datori di lavoro che occupano da 3 a 5 dipendenti fino a giugno la contribuzione era dello 0,45%);
- b) 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti (fino a giugno la contribuzione era dello 0,45%);
- c) 1%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti (fino a giugno la contribuzione era dello 0,65%).

Rimane confermato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell'assegno di integrazione salariale, nella misura del 4% da calcolarsi sulle retribuzioni perse.

Lo Studio provvederà autonomamente ad aggiornare la contribuzione dovuta al FSAP.

Attività professionali interessate dal FSAP:

ATECO	DESCRIZIONE ATECO	CSC	CA
47.73.10	Farmacie	70205	(1)
69.10.10	Attività degli studi legali	70701	
69.10.20	Attività degli studi notarili	70701	
69.20.11	Servizi forniti da dottori commercialisti	70701	
69.20.12	Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali	70701	
69.20.13	Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi	70701	
69.20.15	Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi	70708	(2)
69.20.15	Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi	70701	
69.20.20	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci	70708	(2)
69.20.30	Attività dei consulenti del lavoro	70701	
71.11.00	Attività degli studi di architettura	70701	
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria	70701	
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata	70708	(2)
71.12.30	Attività tecniche svolte da geometri	70701	
71.12.40	Attività di cartografia e aerofotogrammetria	70708	(2)
71.12.50	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria	70708	(2)
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti	70701	
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti processi e sistemi	70701	
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata	70701	
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie	70701	
72.19.01	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia	70701	
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria	70701	
74.90.11	Consulenza agraria fornita da agronomi	70708	(2)
74.90.12	Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari	70708	(2)
74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali	70708	(2)
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica n.c.a.	70708	(2)
74.90.99	Altre attività professionali n.c.a.	70708	(2)
75.00.00	Servizi veterinari	70702	
86.21.00	Servizi degli studi medici di medicina generale	70702	
86.22.01	Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi	70702	
86.22.02	Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale	70702	
86.22.03	Attività dei centri di radioterapia	70702	
86.22.04	Attività dei centri di dialisi	70702	
86.22.05	Studi di omeopatia e di agopuntura	70702	
86.22.06	Centri di medicina estetica	70702	
86.22.09	Altri studi medici specialistici e poliambulatori	70702	
86.23.00	Attività degli studi odontoiatrici	70702	
86.90.11	Laboratori radiografici	70702	
86.90.12	Laboratori di analisi cliniche	70702	
86.90.13	Laboratori di igiene e profilassi	70702	
86.90.21	Fisioterapia	70702	
86.90.29	Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.	70702	
86.90.30	Attività svolta da psicologi	70702	
86.90.41	Attività degli ambulatori tricologici	70702	
88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili	70704	
90.03.01	Attività dei giornalisti indipendenti	70701	
93.19.92	Attività delle guide alpine	70401	(3)

(1) solo tra +3 e ≤50; (2) escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e ≤15;

(3) se con 3X o 3B solo tra +3 e ≤50

Dott. Riccardo Canu Dott.sa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati

 Via A. Zanon, 16/6 - 33100 Udine T. 0432 502540 / F. 0432 504902
 info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio